

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

Tale disciplina diventa sostanzialmente inapplicabile nel caso in cui il procedimento penale si concluda in fase di indagine, e non in fase dibattimentale, con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Nel caso de quo il Giudice, in sede di udienza preliminare, potrà solo emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, e non un rinvio a giudizio. Pertanto l'interesse ad affrontare un'eventuale fase dibattimentale, finalizzata non solo a far emergere l'estraneità dello scrivente rispetto ai fatti contestati, ma anche ad individuare le responsabilità di chi ha commesso tali reati, è vanificato dalla prescrizione dell'azione penale anche per costoro. Tanto si comunica ai componenti di codesto ufficio nella qualità rispettivamente di Segretario Generale, Dirigente del Servizio Affari Generali e Dirigente del Servizio Affari Legali e del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Giarre, affinché ne diano immediata conoscenza a tutti i componenti dell'Amministrazione comunale, per evitare che gli stessi adottino atti, finalizzati alla tutela dell'ente, provvisti solo di efficacia giuridica, ma privi di alcuna valenza amministrativa e di alcuna concretezza procedurale, in dispregio dei principi di cui all'art. 97 Cost., la cui adozione determinerebbe solo la gratuita ed inutile ulteriore lesione dell'immagine dell'Ente e dei dipendenti interessati.

Si eccepisce altresì l'intervenuta decadenza dell'azione disciplinare per i medesimi fatti in quanto già noti dal 2008 all'Ente, nello specifico ai segretari generali del comune di Giarre susseguitisi sino al 2013, vedasi note allegate (all. 2 e 3). All'epoca della prima conoscenza dei fatti da parte del segretario generale pro tempore, giugno 2008, il procedimento disciplinare per i dipendenti del comparto dirigenza delle autonomie locali era regolato solo dall'art. 55 del d.lgs. 165/2001, seppur privo di disciplina sanzionatoria, introdotta solo con il ccnl del 22.02.2010 del comparto dirigenza delle autonomie locali. Nel caso in specie il segretario comunale pro tempore, pur avendo appreso la notizia di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, e penale, non risulta aver comunicato nulla né allo scrivente, in quanto responsabile della struttura a cui altro dipendente denunciato era assegnato, né all'Amministrazione Comunale, né ha evidenziato alla stessa eventuali incompatibilità che ostavano alla regolare attivazione dell'azione disciplinare. Peraltro ciò nell'esercizio del ruolo di cui all'art. 97 del TUEL 267/2000, in particolare la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ed il coordinamento delle loro attività, comprendente anche interventi sostitutivi attuati previa comunicazione, o proposta, all'Amministrazione Comunale. D'altronde il medesimo segretario generale era ancora in servizio presso il Comune di Giarre quando venivano adottati, in conformità al dettato normativo vigente ancora oggi, atti di sostituzione dello scrivente nella qualità di dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, per evidente, e non improvvisamente manifesta, incompatibilità rispetto ai procedimenti disciplinari in essere. Per tutti valga la deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 30.07.2008, agli atti dell'Ente. Peraltro a codesto ufficio è già nota la sensibilità e l'attenzione del medesimo soggetto, Dott. Antonino Alberti, sui comportamenti ritenuti censurabili sotto il profilo disciplinare, rilevati dallo stesso all'interno del Comune di Giarre. Si ricorda che il procedimento

